



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**Verbale di deliberazione n. 56 del 18/11/2016 della Giunta Comunale.**

**Oggetto: Rinnovo del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991.**

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 12,08 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco - Presidente
Nicolosi	Giovanni	Vice Sindaco
Pace	Vincenzo	Assessore
Puzzangara	Lavinia	Assessore
Faraci	Valerio	Assessore

Sono assenti i Signori:

Assiste il V. Segretario Generale **Dott.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto:** Rinnovo del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991.

### IL CAPO I SETTORE

**Premesso:**

- che con delibera n. 105 del 20/09/2012 la G. C. approvava lo schema di protocollo d'intesa e la Convenzione Speciale tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Barrafranca per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato presso il Comune di Barrafranca;
- che in data 21/01/2013 è stata stipulata la convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 305/1991;

**Visto** l'art. 6, commi 5- septies e seguenti, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che ha reintrodotto - a partire dal 1° ottobre 2012 - i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto per l'utenza privata e professionale;

**Vista** la nota dell'Agenzia del Territorio, pervenuta tramite PEC, con la quale vengono trasmesse: la nuova Convenzione Speciale e relativo Protocollo d'Intesa che fanno parte integrante della presente delibera;

**Dato Atto** che presso lo Sportello Catasto decentrato vengono rilasciate al pubblico circa 2100 visure l'anno;

**Ritenuto:**

- di dover mantenere attivo lo sportello catastale al fine di continuare ad erogare un servizio utile alla collettività dando al cittadino la possibilità di poter ottenere, presso lo sportello comunale, visure e certificazioni catastali desumibili dalla consultazione della banca dati meccanizzata dell'Agenzia del Territorio, senza doversi recare presso gli uffici provinciali con notevole risparmio di tempo e denaro;
- necessario rinnovare il Protocollo d'Intesa e la Convenzione Speciale per le modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;

**Visto** il D. Lgs. N. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale,

### PROPONE ALLA G. C.

- 1) Di approvare lo schema del protocollo d'intesa e della Convenzione Speciale tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Barrafranca;
- 2) Di dare atto che le riscossioni effettuate per i servizi catastali resi all'utenza, soggetti al pagamento dei Tributi Speciali, introitati dallo sportello decentrato, presso il Comune, saranno versate con le modalità previste nella convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991;
- 3) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Barrafranca a sottoscrivere la relativa Convenzione Speciale ed il Protocollo d'Intesa con l'Agenzia del Territorio;
- 4) Di dare atto che il responsabile per la gestione del Collegamento è individuato nella figura del Capo I Settore del Comune di Barrafranca che procederà, a sua volta, all'abilitazione degli operatori comunali;

IL CAPO I SETTORE  
Dott.ssa G. Crescimanna

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere.....

Barrafranca, 18-11-2015

*[Signature]*  
Il Capo I Settore

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere.....

Barrafranca, 18-11-2015

*[Signature]*  
Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

**Parere di legittimità del Segretario Comunale** ai sensi dell'art. 64 ter dello Statuto Comunale

*[Signature]*  
IL SEGRETARIO COMUNALE

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Riconosciuta** la necessita di provvedere al riguardo accogliendola e facendone propri i motivi;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi della L.R. n. 30/2000 espressi dal Capo I Settore e dal Responsabile del Servizio finanziario

**Visto** il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell' art. 64 ter dello Statuto Comunale;

**Visto** l' O.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

**Delibera**

- 1) Di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa e della Convenzione Speciale tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Barrafranca;
- 2) Di dare atto che le riscossioni effettuate per i servizi catastali resi al pubblico, soggetti al pagamento dei Tributi Speciali introitati dallo sportello decentrato presso il Comune saranno

versate con le modalità previste nella convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991;

- 3) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Barrafranca a sottoscrivere la relativa Convenzione Speciale ed il Protocollo d'Intesa con l'Agenzia del Territorio;
- 4) Di dare atto che il responsabile per la gestione del Collegamento è individuato nella figura del Capo I Settore del Comune che procederà, a sua volta, all'abilitazione degli operatori comunali;
- 5) Di demandare al Capo I Settore la predisposizione degli atti conseguenziali alla predetta Convenzione.

Successivamente la G.C., con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Prof. Fabio Accardi

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Prof. Giovanni Nicolosi

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

---

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'  
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI  
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal Direttore della Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune (ovvero la Comunità Montana) di

.....

prov. di .....

Via/Piazza .....

rappresentato da .....

nel seguito denominato anche "ente locale"

**premesse:**

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. che in data ..... (indicare la data di stipula del P.I. cui la presente C.S. è allegata) l'Agenzia delle Entrate ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
4. che, come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
5. che l'ente locale, con nota del ..... ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente la Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_ dell'Agenzia delle Entrate.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

#### Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento alla Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_ dell'Agenzia delle Entrate sul c/c postale dalla stessa indicato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dalla Direzione Provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale la Direzione Provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

#### Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

#### Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o

modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Per l'Agenzia delle Entrate  
Il Direttore Provinciale

*(Firmato digitalmente)*

Per il Comune/la Comunità montana  
Il Sindaco/Il Presidente

*(Firmato digitalmente)*

## Garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Protocollo n.° \_\_\_\_\_

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

Largo Leopardi 5,

00185 - ROMA

### Premesso che:

- tra l'Agazia delle Entrate ed il Comune di \_\_\_\_\_ è stata stipulata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio del 6 settembre 2005, con scadenza 31/12/\_\_\_, e verrà stipulata una nuova Convenzione per il triennio 20\_\_\_-20\_\_\_;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta nuova convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio del 6 settembre 2005.

### Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

\_\_\_\_\_ - Sede Legale:  
\_\_\_\_\_ - Capitale Sociale  
€ \_\_\_\_\_ Registro Imprese di \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - Partita  
I.V.A. \_\_\_\_\_ - Codice A.B.I. \_\_\_\_\_ - Numero  
Iscrizione Albo Banche: \_\_\_\_\_ Appartenente al Gruppo Bancario  
\_\_\_\_\_ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: \_\_\_\_\_,  
ovvero la compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ con Sede  
Legale \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo Imprese n. \_\_\_\_\_ cod.  
ISVAP n. \_\_\_\_\_ appartenente al Gruppo assicurativo

\_\_\_\_\_ e per essa la Filiale/Agenzia di \_\_\_\_\_ in persona del

sottoscritto \_\_\_\_\_, debitamente autorizzato in forza dei poteri conferiti con \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, si costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di operatività della nuova convenzione di cui in premessa (primo gennaio 201\_\_\_\_) ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTATE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**AGENZIA DELLE ENTRATE** e \_\_\_\_\_ (Comune/Com.Mont./Un. di Com.) \_\_\_\_\_

PER IL RINNOVO DELLA GESTIONE, IN MODALITÀ AUTOGESTITA, DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO, GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE DI \_\_\_\_\_, IN VIA \_\_\_\_\_ N. (se C.M. o UDC indicare il comune sede dello sportello, senza indicare la sede legale dell'Ente CANCELLARE COMUNQUE LE NOTE TRA PARENTESI).

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_, tra l'Agenzia delle Entrate, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore della Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_ ed il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_, rappresentato/a da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di Legge.

**PREMESSO CHE**

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;

7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data \_\_\_\_\_, presso il Comune/Comunità montana di \_\_\_\_\_ è attualmente operativo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al pagamento dei predetti tributi, che devono, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia delle Entrate, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
12. il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ ha già messo a disposizione e sono attualmente operative le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
13. l'Agenzia delle Entrate ed il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
14. pertanto il presente atto, che avrà efficacia dal primo gennaio del prossimo anno, sostituirà, senza soluzione di continuità, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e valido a tutto il 31 dicembre c. a..

**CONSIDERATO INFINE CHE**

ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del

Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

#### **Art. 1**

##### **Gestione**

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di \_\_\_\_\_, che potrà richiedere un supplemento di formazione alla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

#### **Art. 2**

##### **Servizio**

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 3**

##### **Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali**

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_, sul c/c postale dalla stessa indicato. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa,

L'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

#### **Art. 4**

##### **Attrezzature**

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

#### **Art. 5**

##### ***"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello***

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate avverrà mediante piattaforma SISTER. L'Ente locale, con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dell'Ente stesso, nomina o conferma il *"Responsabile della gestione del collegamento"*, dipendente dell'Ente locale contraente. Il *"Responsabile"* può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nell'apposita schermata di SISTER.

#### **Art. 6**

##### **Documentazione**

Al fine di procedere all'abilitazione dell'eventuale nuovo *"Responsabile della gestione del collegamento"* alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla *"privacy"*, debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del *"Responsabile della gestione del collegamento"* inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, Ufficio Relazioni enti locali e, per conoscenza, alle Direzioni Regionale e Provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla *"privacy"*, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal *"Responsabile"*, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

**Art. 7**

**Monitoraggio**

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Direzione Provinciale, dal relativo agente contabile e dal "*Responsabile della gestione del collegamento*", da trasmettere alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare - Ufficio Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta della competente Direzione Provinciale.

**Art. 8**

**Durata**

Poiché lo sportello da rinnovare è contrattualmente attivo fino al 31 dicembre del corrente anno, il presente Protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno efficacia dal primo gennaio del prossimo anno e fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Per l'Agenzia delle Entrate  
Il Direttore Provinciale

*(Firmato digitalmente)*

Per il Comune/la Comunità montana  
Il Sindaco/Il Presidente

*(Firmato digitalmente)*

Enna, 25/07/2016

Al Comune di Barrafranca

Prot. **20780**  
Rif. Prot.  
del

**OGGETTO: *Rinnovo del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art.11 del D.P.R. n. 305/1991. Trasmissione atti propedeutici alla stipula del Protocollo d'Intesa***

Questo Ufficio Provinciale – Territorio fa riferimento al Protocollo d'Intesa e alla Convenzione Speciale stipulati in data 21 gennaio 2013, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Al fine di procedere al rinnovo, lo scrivente Ufficio trasmette per la prevista approvazione con apposita deliberazione comunale, la seguente documentazione:

1. schema del Protocollo d'Intesa
2. schema della Convenzione Speciale
3. schema di fideiussione
4. modello di richiesta di visura catastale presso sportello decentrato.

Nella deliberazione dovranno essere indicati, inoltre, i nominativi e i dati anagrafici completi del rappresentante legale, che effettuerà la sottoscrizione degli atti con firma digitale, e del "responsabile comunale della gestione del collegamento".

Poiché l'Ente locale incassa, per il tramite dello sportello catastale decentrato autogestito, i tributi speciali catastali, riversandoli trimestralmente all'Agenzia, sarà necessario impegnarsi con una garanzia sotto forma di fideiussione, bancaria od assicurativa, ovvero tramite costituzione di deposito cauzionale presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato:

- **Fideiussione**: può essere bancaria od assicurativa. Non è ammissibile una garanzia emessa da una Società Finanziaria, a meno che questa sia riconosciuta ed iscritta presso i registri dell'IVASS
  - Il **Beneficiario** deve essere l'**Agenzia delle Entrate**, C.F.: 06363391001.
  - La polizza deve avere validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza del Protocollo d'Intesa e della relativa Convenzione speciale, che hanno validità per l'anno di stipula e per tutto il triennio successivo. Il periodo di validità, pertanto, nel caso di sottoscrizione degli atti entro l'anno corrente, sarà dal **01/01/2017 fino al 27 agosto 2020**. L'importo garantito è calcolato secondo quanto indicato dal citato Decreto del

Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 e, comunque, **non è inferiore ad € 5.000.**

- Gli istituti bancari e le compagnie assicuratrici possono utilizzare direttamente la bozza, fornita dall'Agenzia ed approvata dall'Ente locale, opportunamente compilata, sottoscritta e trasmessa al Beneficiario ed al Contraente, oppure inserirla, anche in questo caso compilata e sottoscritta, come appendice ai propri moduli, che non debbono contenere clausole od elementi in contrasto con quanto previsto dalla citata bozza di fideiussione. In particolare, oltre a quanto già indicato, **la polizza fideiussoria dovrà essere:**
  - a prima richiesta;
  - prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale;
  - sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

➤ **Deposito cauzionale:** è costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

- L'iter inizia con l'inoltro alla citata Ragioneria dell'apposito **Modello Unificato di Domanda** e termina con l'emissione, da parte della stessa Ragioneria, del documento avente, per oggetto, "**Comunicazione di avvenuta costituzione di deposito definitivo numero .....**", che l'Ente locale dovrà trasmettere.
- L'importo garantito è calcolato secondo quanto indicato dal citato Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 e, comunque, non è inferiore ad € 5.000.
- A seguito della presentazione del citato Modello Unificato di Domanda, la Ragioneria Territoriale dello Stato rilascia una copia della **lettera di apertura deposito**, da cui risulta il "numero di posizione" del deposito definitivo, elaborato su base nazionale, e trattiene agli atti il Modello Unificato, compilato e firmato dall'utente.
- Solo dopo gli adempimenti descritti, l'utente, seguendo le indicazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato, potrà effettuare il versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 - GEST SERV DEP CONTO TERZI - codice IBAN IT49V0100003245350200025037 o presso una Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia, oppure mediante bonifico da effettuarsi presso un istituto di credito o presso un ufficio postale, indicando nella causale del bonifico il "numero di posizione"

attribuito dalla medesima Ragioneria Territoriale dello Stato e riportato sulla "lettera per apertura deposito".

- Il soggetto "a favore" da indicare sul Deposito cauzionale e il relativo codice fiscale è: **Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Enna – Territorio, C.F.: 06363391001.**

Il versamento del deposito è attestato dal **rilascio della ricevuta** dalla Tesoreria, o, in caso di versamento tramite bonifico, dalla ricevuta emessa dall'istituto di credito o dall'ufficio postale. Verificata la correttezza del versamento ed effettuato il perfezionamento del deposito definitivo, la Ragioneria Territoriale dello Stato provvederà ad inviare all'interessato la **"Comunicazione di avvenuta costituzione del deposito definitivo numero ..."**.

Copia della garanzia economica dovrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio, unitamente alla deliberazione comunale, per il successivo inoltro alla competente Direzione Centrale Catasto e Cartografia, Area Relazioni Enti Locali.

A causa della relazione tra la data di stipula e validità della **fideiussione**, il Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale debbono essere **sottoscritti entro l'anno** in cui la sede centrale dell'Agenzia ha autorizzato tale sottoscrizione. Nel caso in cui dovesse essere differita, a qualunque titolo, all'anno seguente, l'Ente locale dovrà produrre un'apposita appendice alla polizza fideiussoria per la proroga di un anno della scadenza dei tale garanzia.

Per la stipula del Protocollo d'intesa e della Convenzione speciale **va sempre utilizzata la firma digitale** (pena nullità dell'atto) Non dovranno mai essere apposte firme autografe.

Tutta la documentazione verrà trasmessa allo scrivente Ufficio attraverso la casella di posta certificata all'indirizzo [dp.enna@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.enna@pce.agenziaentrate.it)

Lo scrivente Ufficio informa, altresì, che per qualsiasi informazione in merito, si potrà contattare il funzionario addetto, dott. Salvatore Pierpaolo D'Agostino (tel. Ufficio 0935563119 – portatile 3397940821).

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile  
Carmelo Belfiore

